

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 01/06/2020 dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda GIOELLI DI VALENZA SPA con sede legale in Valenza (AL) via V.Veneto angolo Via Zuffi snc , rappresentata dal Sig. MAGGI DAVIDE in qualità di amministratore

con l'assistenza del Dott Alessandro Sogliano –consulente del lavoro
e

Filcams CGIL rappresentata da G.Guglielmi

Fisascat CISL rappresentata da M.Demurtas

Uiltucs rappresentata da E.Fargnoli

Premesso che

- 1) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha dovuto dovuto attuare il fermo dell'attività;
- 3) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito a tale evento, che ha determinato:

la chiusura dell'attività

- 4) Le premesse rendono indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a n 328 lavoratori su un organico complessivo di 334, per un periodo dal 12/03/2020 al 13/05/2020 (9 settimane) nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato.



Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 12/03/2020 al 13/05/2020 per n. 328 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come in allegato (1) ;

- d) le Parti inoltre convengono che, stante l'ultimo decreto emesso, verrà richiesta una proroga della cassa integrazione in deroga per il periodo dal 14/05/2020 al 17/06/2020 per un totale di 5 settimane per lo stesso personale dell'allegato elenco . La riduzione dell'orario di lavoro sarà del 50% e non più una sospensione a zero ore , salvo che intervengano nuove e non ipotizzabili misure di contenimento del Covid19 (lockdown) ;
- e) l'azienda ha attivato il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) l'azienda si rende disponibile , in caso i dipendenti ne facessero richiesta, ad anticipare il 50% della 14ma mensilità ed inoltre , se fosse necessario , a concedere un anticipo sul Tfr (modalità già adottata nel periodo di cassa integrazione appena terminato);
- h) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- i) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie arretrate, congedi e permessi retribuiti maturati nel corso dell'anno precedente.

Valenza , li 01/06/2020

Firme



Allegato (1) : elenco lavoratori beneficiari trattamento cigd